

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 101 DELL'11/11/2022

INTERDIZIONE DEL MARCIAPIEDE PEDONALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SEDE DELLA BANCA D'ITALIA LUNGO LA VIA DA CHIO NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 11/11/2022 dalla sede di Ancona della Banca d'Italia (assunta al protocollo di questo Ente con n. 14004 in pari data), con la quale, con riferimento all'edificio ove trova attualmente insediamento la stessa sede, si informa del *"... pericolo di distacco di una porzione di travertino dal cornicione insistente sul marciapiede ..."*, quest'ultimo sito lungo la strada della via Da Chio nella zona portuale di Ancona;

RITENUTO pertanto, alla luce della suddetta segnalazione, di dover subito provvedere in via temporanea all'interdizione del marciapiede in questione al pubblico transito pedonale, ciò per le prioritarie esigenze della pubblica e della privata incolumità, nelle more delle attività di accertamento e messa in sicurezza del caso da parte del competente soggetto proprietario dell'edificio ove è riscontrata la condizione di pericolo;

SENTITO al riguardo il Segretario di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, fino ad apposita revoca, è interdetto al transito pedonale ed a qualunque accesso il marciapiede adiacente l'edificio sede della Banca d'Italia lungo la strada di via Da Chio nel porto di Ancona, lo stesso meglio evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata alle funzioni del suddetto edificio della Banca d'Italia subordinatamente all'adozione, da parte del soggetto proprietario di quest'ultimo, delle necessarie misure precauzionali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, l'allestimento di idonei impalcati o ponteggi di protezione.

ART. 2

In relazione a quanto disposto nel precedente art. 1, provvederà il soggetto proprietario dell'edificio sede della Banca d'Italia a quanto segue:

- predisporre in sito tutti gli apprestamenti provvisori di segnalazione e di delimitazione necessari a rendere efficace l'interdizione disposta;
- comunicare a questa Autorità, ai fini dei provvedimenti di competenza, ogni aggiornamento circa le attività di accertamento e di messa in sicurezza intraprese a fronte del pericolo in questione.

ART. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

V.to:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro Falconara Ancona S. Benedetto Pescara Ortona Vasto

PORTO DI ANCONA
STRALCIO PLANIMETRICO
(scala 1:3000)

BACINO PORTUALE

SPAZI INTERDETTI AD OGNI
ACCESSO E TRANSITO

